

ACCORDO

Tra

Fondazione Diakonia Onlus, con sede a Bergamo, Via Conventino n. 8, CF 95019860162, P.I. 02647740162, legalmente rappresentata dal Presidente Mons. Vittorio Nozza (di seguito, "Diakonia")

e

InConTra - centro di Giustizia Riparativa e mediazione umanistica, studi ricerche e pratiche - ETS, con sede a Bergamo, Viale Papa Giovanni XXIII, 30 CF 95257340166, legalmente rappresentata dal Presidente (di seguito, "InConTra")

(di seguito, congiuntamente, anche le "Parti")

PREMESSO CHE

- a) Diakonia, ha avviato, sin dal 2005 grazie all'intuizione di don Virgilio Balducci, cappellano alle carceri di Bergamo e responsabile del settore giustizia di Caritas bergamasca, un percorso di ricerca, approfondimento e formazione di competenze inerente i temi della mediazione penale e della giustizia riparativa strutturando al suo interno un "Centro Giustizia Riparativa";
- b) l'esperienza del "Centro Giustizia Riparativa" aveva quale scopo quello di pensare e promuovere una giustizia che ristabilisca delle relazioni, perché dietro ogni reato c'è un legame tra persone, gruppi o comunità che si rompe. In questo contesto sono stati organizzati, negli anni, percorsi negli istituti scolastici e nelle carceri che hanno offerto la possibilità a perpetratori e offesi, rei e vittime, di incontrarsi e "partecipare attivamente insieme, in modo libero" ad un confronto impegnativo e volontario sugli effetti del crimine, con il coinvolgimento, ove opportuno, della comunità e con l'aiuto di mediatori/facilitatori;
- c) in accordo con Diakonia, il "Centro Giustizia Riparativa" si è strutturato in InConTra, assumendo la qualificazione di Ente del Terzo Settore e ottenendo l'iscrizione nel Registro degli Enti del Terzo Settore;
- d) con il presente atto, le Parti intendono redigere un Accordo avente ad oggetto gli aspetti relativi alla cessione delle informazioni, la gestione dei progetti avviati e la proprietà intellettuale sul *know out* maturato.

Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo preliminare relativo alla cessione delle informazioni, la gestione dei progetti avviati e la proprietà intellettuale sul *know out* maturato (nel seguito "Accordo").

Art. 2- Oggetto

1. Con la sottoscrizione della presente scrittura privata, le Parti regolamentano reciprocamente gli aspetti relativi alla proprietà ed all'utilizzo dei materiali e risultati delle attività e progetti del "Centro Giustizia Riparativa".

Salvo espresse deroghe di seguito disciplinate, le Parti espressamente convengono che le conoscenze preesistenti, così come definite al comma 2 del presente articolo, elaborate dal "Centro Giustizia Riparativa" verranno cedute da Diakonia ad InConTra per lo svolgimento delle attività dei progetti in corso.

2. Ai fini del presente Accordo, si individuano come conoscenze preesistenti delle Parti l'insieme dei dati e informazioni, ivi compresi, software, hardware, registri, modelli, scritti, riproduzioni, relazioni, atti o contratti, anche se in bozza, calcoli, tabelle, prospetti, progetti, piani, dati contabili, statistici e amministrativi, costituenti il *know out* e i risultati delle attività progettuali svolte dal "Centro Giustizia Riparativa".

3. La Parte che avrà accesso a conoscenze preesistenti dell'altra Parte, in occasione delle attività dei progetti in corso, sarà obbligata a mantenerle riservate e segrete per tutto il tempo previsto infra sub art. 7 e a utilizzarle solo per le finalità proprie del suddetto progetto. In particolare, tali conoscenze preesistenti non potranno essere condivise con parti terze senza un precedente permesso scritto da parte dell'altra Parte.

Art. 3 – Cessione delle conoscenze, dei materiali preesistenti e del logo

1. Diakonia cede ad InConTra la comproprietà delle schede elaborate nel contesto delle mediazioni concluse, oltre ai materiali, modelli, scritti, riproduzioni, relazioni, anche se in bozza, tabelle, prospetti, progetti, piani, dati contabili, statistici e amministrativi relativi alle attività sviluppate dal "Centro Giustizia Riparativa".

2. Diakonia cede ad InConTra il logo del "Centro Giustizia Riparativa" e il correlato diritto d'uso.

Art. 4 - Risultati

1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dai progetti sono attribuiti alle Parti in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e il loro contributo ai progetti.
2. Ai fini del presente Accordo, per "risultati" debbono intendersi tutte le risultanze, i prodotti, comprese le informazioni, a prescindere dalla forma di tutela astrattamente disponibile, che sono conseguenza delle attività di progetto delle Parti nell'ambito dello stesso.

Art. 5 – Contitolarità dei dati personali

1. La precedente partecipazione delle Parti ai progetti e le conoscenze preesistenti comportano il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, 1) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo il "Regolamento" o "GDPR"). Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento, determinano ai sensi dell'art. 26 del regolamento privacy europeo (EU) 2016/679 congiuntamente le modalità del Trattamento finalizzate alle attività di giustizia riparativa e mediazione in ambito penale, oggetto dei progetti implementati sino alla sottoscrizione del presente accordo.
2. Ai fini del conseguimento delle finalità di cui sopra, i dati personali raccolti dall'interessato al momento dell'adesione al progetto sono stati condivisi tra le Parti. I dati personali suindicati verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità sottese al trattamento, ammettendo una conservazione ulteriore per adempiere ad obblighi di legge, per consentire la difesa in giudizio dei contitolari del trattamento e l'esercizio dei loro diritti.
3. I contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento di dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento (EU) 2016/679 e dalle disposizioni di legge in materia di tutela dei dati personali. In particolare, con il presente Accordo i contitolari convengono che i dati personali trattati verranno trattati esclusivamente per le finalità di esecuzione degli obblighi assunti e se del caso per la gestione dei rapporti con i contraenti e con gli utenti; per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa dell'Unione Europea, nonché da disposizioni impartite dalle Autorità di controllo compreso il Garante per la protezione dei dati personali. I contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo



dell'interessato. Pertanto, ogni contitolare può dover risarcire in toto l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal Trattamento. Soltanto in un momento successivo, il contitolare che ha risarcito in toto l'interessato può rivalersi sull'altro contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando l'azione di regresso. Anche i danni provocati all'interessato in casi di forza maggiore, saranno a carico di entrambi contitolari in solido che dovranno fronteggiare il rischio della forza maggiore. Il contitolare che ha pagato avrà azione di regresso nei confronti dell'altro.

4. Ai soggetti interessati verranno fornite tutte le informazioni relative al trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016. Le Parti convengono inoltre che i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dagli interessati saranno gestiti nel quadro delle finalità di trattamento fissate dal presente accordo, restando in ogni caso inteso che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di entrambi i contitolari ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento UE n. 679/16, evocando ciascun Contitolare, indipendentemente dall'altro, dinanzi al Garante della protezione dei dati personali e/o la giustizia nazionale. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento (EU) 2016/679, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.

4. Ogni contitolare del trattamento si impegna a mantenere la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato con il titolare in forza del presente accordo. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare i dati personali solamente per le finalità previste dal presente accordo.

5. Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e libertà delle persone fisiche, i contitolari del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se opportuno una o più delle seguenti misure: o la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; o la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; o la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; o una procedura per verificare e



valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. I contitolari nello stabilire l'adeguato livello di sicurezza, hanno tenuto conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. I contitolari del trattamento dichiarano espressamente che chiunque agisca nell'ambito della sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratterà i predetti dati personali se non è istruito dai rispettivi contitolari. Il contitolare del Trattamento deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione al titolare. I contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio. Entrambi i contitolari inseriscono il trattamento dati connesso al progetto nel proprio registro delle attività di trattamento e aggiornano lo stesso come richiesto dalla normativa. Ciascun contitolare è tenuto a designare i propri autorizzati che trattano i dati nel rispetto delle istruzioni e delle policy di sicurezza, dei relativi codici etici e dei codici di comportamento.

4. Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente tramite Posta Elettronica Certificata qualsiasi violazione dei dati personali ("Data Breach") immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'autorità di vigilanza competente. Per Data Breach si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ed a prestare ogni necessaria collaborazione al titolare in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità, ai sensi dell'art. 33 del GDPR, o, di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR. La comunicazione conterrà almeno le seguenti informazioni: a). la natura della violazione dei dati personali; b). la categoria degli interessati; c). contatto presso cui ottenere più informazioni; d). interventi attuati o che si prevede di attuare. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

5 bis – Cessione dati personali delle mediazioni in corso

A far data dalla sottoscrizione del presente accordo, Diakonia cede a InConTra i dati personali afferenti alle persone coinvolte nelle mediazioni in corso (e non in carico al progetto regionale "Un futuro in comune) così dettagliate:

- 1) mediazione: A.F. e P.D.G.
- 2) mediazione: L.L. e M.G.
- 3) mediazione: G.C.
- 4) mediazione: A.F.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 679/2016, la cessione dei dati trova giustificazione nella prosecuzione esclusivamente da parte di InConTra dell'attività di mediazione in sede penale e di giustizia riparativa.

InConTra si impegna ad adempiere agli oneri e obblighi di legge conseguenti alla cessione dei dati raccogliendo il necessario consenso presso i soggetti interessati.

Art. 6 – Regolazione dei rapporti tra le Parti

1. Diakonia si impegna a collaborare con InConTra, inoltrando le comunicazioni, istanze e richieste di intervento pervenute da Enti e/o soggetti privati in relazione alle attività di mediazione e giustizia riparativa.
2. Diakonia rimane soggetto titolare e responsabile dei progetti "Un Futuro in Comune" e "Un Futuro in Comune a fianco di chi è vittima", nel contesto dei quali i mediatori aderenti ad InConTra svolgeranno le proprie attività in qualità di collaboratori di Diakonia, almeno sino al 31.12.2023.
3. In relazione alle progettualità in corso di implementazione e per quelle che verranno programmate, InConTra strutturerà le proprie attività con propri mezzi, risorse e personale. Diakonia concede ad InConTra in uso gratuito a tempo parziale sino al 31.12.2023 la sala gialla che potrà essere fruita – negli orari di apertura degli Uffici di Caritas – previa prenotazione a mezzo e-mail.
4. Le Parti hanno condiviso le comunicazioni inviate ad Enti e soggetti terzi, partecipanti ai progetti già sviluppati, per informarle riguardo la creazione dell'associazione, finalità e obiettivi perseguiti dalla stessa.
5. In data 27/12/2022 è stata perfezionata una convenzione tra Diakonia e l'Istituto penitenziario – Casa Circondariale "don Fausto Resmini" di Bergamo volta a implementare sia in attività di formazione, sensibilizzazione e aggiornamento del personale, sia attività tese alla realizzazione di percorsi di giustizia riparativa e mediazione penale dei soggetti condannati (o messi alla prova). Le Parti concordano, a far data dal 31.01.2024, il subentro di InConTra nella suddetta convenzione.



6. In data 16/11/2021 è stata perfezionata una convenzione tra Diakonia e Istruzione Secondaria Superiore "Ettore Majorana", con sede in via Partigiani 1 - 24068 Seriate (BG), volta a promuovere interventi di mediazione nello spirito della Giustizia Riparativa nonché la possibilità di accompagnare i ragazzi che ricevono una sanzione disciplinare in un percorso di volontariato presso diversi servizi della rete di Caritas Diocesana. Le Parti concordano, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, il subentro di InConTra nella suddetta convenzione.

Art. 6 - Durata

1. Il presente Accordo si intende stipulato a tempo indeterminato con validità a far data dalla firma dello stesso.

Art. 7 - Modifiche

Eventuali modifiche ed integrazioni delle previsioni del presente Accordo, saranno valide solo se pattuite tra le Parti in forma scritta.

Art. 8 - Cessione

Resta inteso che il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque e sempre obbligati i soli soggetti indicati in premessa.

Art. 9 - Controversie

1. Le Parti s'impegnano a risolvere tutte le controversie nascenti dal presente Accordo in modo amichevole e secondo correttezza e buona fede.
2. In caso di mancato esperimento del tentativo di conciliazione ovvero in caso di mancato raggiungimento di un accordo, la controversia sarà devoluta alla cognizione di un Arbitro Unico, designato di comune accordo delle Parti, ovvero, in mancanza di accordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Bergamo. L'Arbitro Unico giudicherà secondo diritto.

Firma per Diakonia

Il legale Rappresentante



Per InConTra

Il legale Rappresentante



FONDAZIONE DIAKONIA ONLUS
C.F. 95019860162 - P. IVA 02647740162

26/09/2023

